



COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

Area:

Ufficio: URBANISTICA

Immediatamente eseguibile

Comunicazione Prefettura

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.17 DEL 20-03-2019

Oggetto: QUARTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA LOCALITA' DI SALETTO: ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I..

PRESENTI ALLA SEDUTA

- SIGOLOTTO MICHELE
- DONATI FRANCESCO
- FASSON ELENA
- BORASO MATTEO
- BORON MARINA
- FRANCHIN ANDREA
- CREMA CINZIA
- FIN LUCIANO
- DE BATTISTI FRANCO
- BORDIN DANIELA
- PERUZZI GIACOMO
- GUSELLA GIANFRANCO
- FINETTO CHRISTIAN

Seduta del _____ Ore _____ DELIBERA N. _____

NOTE: _____

Richiamata la Legge Regionale 16 febbraio 2018, n°6 (BUR n°16 del 16/02/2018) avente ad oggetto: ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGO VENETO" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI SALETTO, SANTA MARGHERITA D'ADIGE E MEGLIADINO SAN FIDENZIO DELLA PROVINCIA DI PADOVA.

Premesso che:

- la Legge Regionale n.11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale in due livelli: il PAT (Piano di Assetto del Territorio) il quale detta disposizioni strutturali, il PI (Piano degli Interventi) il quale detta disposizioni operative;
- il Comune di Borgo Veneto, nato dalla fusione dei tre ex-Comuni, per effetto dell'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale 6/2018, fa parte del Piano di Assetto Intercomunale del Montagnanese (P.A.T.I. del Montagnanese) efficace a partire dal 15° giorno della pubblicazione sul BUR n° 52 del 21/06/2013 della Deliberazione di Giunta Provinciale n°83 del 05/06/2013.
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Saletto è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) di cui all'art. 12 della L.R. 11/2004, articolato in:
 - o Piano di Assetto del Territorio dell'ex-Comune di Saletto, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 1 del 20/01/2016 e pubblicato sul BUR n. 1 del 05/02/2016 e divenuto efficace il 20/02/2016;
 - o Piano degli Interventi per le parti compatibili con le disposizioni operative, contenute nel P.R.G. vigente diventato il Primo Piano degli Interventi;
- con D.C.C. n.° 25 del 28-10-2016 è stata approvata la prima Variante al Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto, pubblicato il 07/11/2016 ed entrato in vigore a far data 22/11/2016;
- con D.C.C. n.° 16 del 06-04-2017, pubblicata il 07/04/2017 e vigente a decorrere dal 15^a giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio on-line è stata approvata la seconda Variante al Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto;
- con D.C.C. n.° 25 del 27/11/2018 è stata adottata la Terza Variante al P.I. della località di Saletto, i cui termini di presentazione delle osservazioni sono scaduti ed è in corso l'approvazione finale.

Premesso che :

- l'art. 11 della legge n. 241/90, per finalità di pubblico interesse e senza pregiudizio di terzi consente all'Amministrazione Comunale di concludere accordi con i privati finalizzati a determinare il contenuto discrezionale di atti di pianificazione urbanistica
- che gli articoli 6 – 35 – 36 e 37 della Legge regionale del veneto n. 11/2004 e s.m.i. consentono ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico per perseguire la riqualificazione urbanistica, per individuare interventi di miglioramento della qualità urbana attraverso accordi pubblico/privato, accordi di programma, perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica;
- che l'articolo 28 delle NTO del PI vigente dell'ex-Comune di Saletto prevede che il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/04 può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni di contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi. ... e che il P.I. recepisce gli accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, sottoscritti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, volti al perseguimento di rilevanti interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche
- che l'articolo 25 delle NTO del PI vigente del Comune di Saletto stabilisce modalità e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica;
- che con istanza assunta al prot. n. 1240 del 29/01/2019 la Ditta VALE GAS SRL, con sede in Pernumia Via Cipriani, n°16/6 (prot. Saletto n° 1345 del 20/02/2018) richiesto la trasformazione mediante recupero di manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo, ricadenti in zona agricola di alcune aree e fabbricati esprimendo la necessità di poter destinare gli immobili sull'area censita al catasto alla Sezione C, Foglio n°08 mappale n° 558 per una superficie complessiva di mq 3.736,00. Tale istanza tende a proporre il cambio d'uso da agricola ad attività fuori zona al fine di poter convertire l'annesso agricolo, non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo a deposito di materiali combustibili (legna-pellet), lubrificanti e combustibili gassosi, in particolare bombole di gas ad uso domestico e punto vendita al dettaglio con possibilità di parziale ampliamento.

Dato atto che:

- nella seduta del 14/12/2016 Il Sindaco ha illustrato il Documento del Sindaco predisposto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 14/12/2016. In tale documento si sottolinea come l'indirizzo generale riconosciuto è quello di valutare e con particolare attenzione "positiva" le proposte e necessità delle realtà e produttive già attive o le iniziative economiche dirette, ovvero si tratta di distinguere l'intervento di carattere immobiliare o "speculativo" da quello che invece muove direttamente da specifiche esigenze di adeguamento, ammodernamento e sviluppo di una impresa economica che interviene per proprio conto e non con la finalità di immissione nel mercato di aree edificabili. La fattispecie riscontra esattamente nelle finalità e limiti disposti anche dalla L.R. 55/2012, in una stagione in cui la tendenza è alla limitazione delle forme espansive di consumo del suolo è la stessa normativa regionale che distingue il tema del sostegno all'economia produttiva "reale". Va anche segnalato che il modello concertativo proposto dalla riforma urbanistica regionale del 2004 permette che il Piano, un tempo rigido e per certi aspetti "ingessato", possa assumere una sorta di "processualità" temporale che si traduce nell'ipotesi di operare per "step" funzionali e momenti successivi, in coerenza e a risposta diretta delle dinamiche socio-economiche reali.
- contestualmente è stato attivato il procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione dello strumento

urbanistico in formazione, ai sensi del dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/2004 e s.m.i. a mezzo di pubblicazione per 30 giorni di specifico Avviso pubblico (prot. com.le n° 9830/2016) dal 15/12/2016 al 13/01/2016;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n°11 del 31-01-2019 è stata accolta la proposta e valutato positivamente la stessa, demandando l'Ufficio preposto alla stesura del Documento del Sindaco di Borgo Veneto relativamente alla Quarta Variante al Piano degli Interventi dell'ex-territorio di Saletto, da illustrare nel primo Consiglio Comunale utile.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni. Che l'art. 42 comma 2 lettera b) attribuisce al consiglio la competenza in materia di piano territoriali ed urbanistici;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione, e i relativi allegati, sono pubblicati, a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";

VISTO l'art.18 c.1 della L.R.11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", il quale prevede che prima dell'adozione del Piano degli Interventi il Sindaco predisporre un documento e lo illustra presso la sede del Comune in un apposito Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione, e il relativo allegato, sono stati pubblicati, a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";

VISTA la Legge 241/1990.

VISTA la L.R. 11/2004. Visto l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale.

SI PROPONE

- Di prendere atto del "Documento del Sindaco", quale illustrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione (all. sub A), finalizzato alla redazione della Quarta Variante al Piano degli Interventi dell'ex-Comune di Saletto;
- Di dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione dello strumento urbanistico in formazione, ai sensi del dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- Di demandare il Responsabile dell'Area Urbanistica ogni atto inerente e conseguente il presente atto.

COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

**QUARTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA LOCALITA' DI
SALETTO: ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO PREDISPOSTO
AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I..**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** , in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Li, 20.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Volpe Alessio

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:

che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel:
MissioneProgramma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio..

Li, 20.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Putti Alessandro